

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARGONE, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FINOCCHIARO, FORLEO, FRACCHIA, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata l'11 settembre 1987

Modifiche agli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti l'accesso alla professione forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a modificare quelle norme relative all'ordinamento professionale forense di cui è più urgente la riforma. Si vuole cioè stralciare dalla proposta di legge più complessiva già presentata dal nostro gruppo per la riforma organica dell'ordinamento forense le questioni più specificatamente relative all'accesso alla professione forense.

L'obiettivo che la proposta si pone è quello di contribuire ad una più elevata qualificazione e dignità dell'avvocato per renderlo più idoneo a soddisfare l'esigenza di un corretto adempimento dei delicati ed importanti compiti che gli sono affidati. Le novità che sono intro-

dotte dalla proposta di legge tendono a razionalizzare il meccanismo dell'esame per l'accesso alla professione forense, che ha creato e crea, così come emerso con forza anche nell'ultimo Congresso nazionale forense di Ancona, gravi disagi e acute tensioni nei giovani che vogliono accedere alla professione forense.

Le modificazioni più rilevanti rispetto alle norme che disciplinano la materia riguardano soprattutto: 1) l'indicazione semestrale dell'esame; 2) la nomina di una commissione esaminatrice per ogni 250 candidati. Queste modificazioni vanno entrambe nella direzione di superare le lungaggini provocate dall'attuale normativa, contribuire ad uno snelli-

mento del meccanismo dell'esame e offrire maggiori garanzie ai candidati.

Vengono altresì introdotti dei criteri diversi per l'individuazione delle materie d'esame per la valutazione delle prove con lo scopo di far scaturire il giudizio del candidato non solo dalla sua preparazione universitaria ma soprattutto dalla qualità delle esperienze acquisite nel corso del periodo del tirocinio.

Inoltre si propone che il giudizio sulle prove debba tener conto della media del punteggio delle singole prove, che quindi vanno valutate complessivamente.

È evidente che questa proposta di legge non risolve il problema più complessivo della riforma dell'ordinamento forense, che viene affidata alla proposta già presentata al Senato dal nostro gruppo, ma risponde ad esigenze contingenti ed urgenti che vanno tenute nel debito conto.

In considerazione della complessità della materia, dichiariamo la nostra disponibilità ad accogliere, nel corso dell'iter parlamentare di discussione della proposta di legge, ogni suggerimento che possa renderla più adeguata alle esigenze che l'hanno ispirata.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, di procuratore legale è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni sei mesi dal Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, iniziando ad indire una sessione per il mese di aprile 1988.

2. Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte sui temi dettati dal Comitato esecutivo del Consiglio nazionale forense ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato penale ed il diritto amministrativo.

3. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 135 punti e con punteggio non inferiore a 35 punti per ciascuna prova.

4. Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a 155 punti.

5. Le prove orali consistono:

a) nella illustrazione delle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato;

c) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato.

7. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 220 punti ed un punteggio non inferiore a 40 punti per ciascuna prova ».

ART. 2.

1. L'articolo 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero di grazia e giustizia e sono composte di sette componenti titolari e sette supplenti, dei quali cinque titolari e cinque supplenti sono avvocati, iscritti ad un albo del distretto di corte d'appello sede dell'esame da almeno cinque anni, e due titolari e due supplenti magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello.

2. Il Consiglio nazionale forense nomina per ogni distretto di corte di appello una commissione esaminatrice per ogni 250 candidati.

3. Le designazioni degli avvocati componenti delle commissioni d'esame è fatta

dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, e assicurando la presenza in ogni commissione a rotazione di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto.

4. Le designazioni dei componenti magistrati è fatta dai consigli giudiziari, assicurando la presenza in ogni commissione di almeno un magistrato per ogni tribunale del distretto a rotazione.

5. Le commissioni nominano, nella loro prima riunione, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente ed un vice-presidente, scelti tra gli avvocati.

ART. 3.

1. Sono abilitati a proseguire nell'esercizio del patrocinio davanti alle preture sino all'espletamento delle prove scritte ed orali del primo esame per procuratori legali indetto in base all'articolo 1 della presente legge, i praticanti procuratori ammessi a compiere il prescritto quadriennio o che comunque lo abbiano compiuto nel corso dell'anno 1987, sempre che abbiano partecipato alle stesse prove.